



Servizi
Forlì-Cesena

Allegato - Prime indicazioni più significative in merito alle modifiche introdotte da queste disposizioni

D.Lgs.116/2020: modifiche alla Parte IV del D.Lgs.152/06 – Rifiuti

1. Con appositi decreti verranno istituiti nuovi regimi di **responsabilità estesa dei produttori** di beni e prodotti, per garantire la gestione efficace ed efficiente dei relativi rifiuti, ferma restando la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188. Viene anche inserito il nuovo articolo 178-ter, contenente i requisiti minimi in materia di EPR, che prevede, tra le altre cose, l'istituzione del Registro nazionale dei produttori al quale dovranno aderire i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore.
2. **Rifiuti assimilati agli urbani**: con la nuova definizione di "rifiuti urbani", vengono ricompresi anche i rifiuti prodotti dalle imprese rientranti nelle tipologie del nuovo allegato L-quater e che provengono dalle attività elencate nell'allegato L-quinques. Conseguentemente, vengono cancellati i compiti dei Comuni in merito alla definizione dei criteri per l'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani;
3. Al deposito temporaneo, ora denominato "**deposito temporaneo prima della raccolta**", viene dedicato un nuovo specifico articolo (185-bis). Vengono inserite disposizioni specifiche riguardanti la responsabilità estesa dei produttori e la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Rimangono invece invariati i limiti quantitativi e temporali;
4. **Tracciabilità dei rifiuti**. Il decreto interviene sulle norme del codice ambientale in materia di tracciabilità dei rifiuti, definendo con norma primaria i principi di tale sistema, composto dal Registro Elettronico Nazionale e dalla digitalizzazione di registri e formulari; il dettaglio attuativo è rinviato alla normativa secondaria. A tale scopo, con appositi DM saranno definite le modalità di compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari d'identificazione dei rifiuti che saranno in formato digitale, integrati all'interno del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;
5. **Registri di carico e scarico**:
 - a. fino alla definizione del modello digitale, si utilizzano quelli attualmente in uso;
 - b. viene introdotta l'esclusione dalla tenuta del registro per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti e le imprese che raccolgono e trasportano i proprio rifiuti non pericolosi;
 - c. sono stati raddoppiati i limiti quantitativi annuali (20 t rifiuti non pericolosi e 4 t rifiuti pericolosi) entro i quali i registri possono essere tenuti dalle associazioni di categoria o loro società di servizi, sempre con cadenza mensile per la compilazione;
 - d. i registri, sempre integrati con i formulari, devono essere conservati per 3 anni dalla data dell'ultima registrazione e non più per 5;



CNA Servizi Forlì-Cesena Società Cooperativa Cons. per azioni | Sede Legale
Via Pelacano 29, 47122 Forlì | T. 0543 770111 | F. 0543 770143 | cna@cnafc.it | www.cnafc.it
Cod. Fisc. - P. I.V.A. - R.I. di Forlì-Cesena 01257450401 - R.E.A. di Forlì-Cesena n. 185418
Iscritta all'Albo società cooperative a mutualità prevalente con il n. A108944



Servizi
Forlì-Cesena

6. **MUD:** una volta definite le modalità e avviata operativamente la digitalizzazione dei registri e formulari, verrà precompilato in automatico prelevando i dati dal Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (punto 4);

7. **Formulario d'identificazione del rifiuto:**

- a. fino alla definizione del modello digitale (vedi punto 4), continuano ad utilizzarsi quelli attualmente in uso;
- b. la quarta copia può essere inviata al produttore / detentore da parte del trasportatore tramite PEC, sempre che quest'ultimo ne conservi l'originale oppure che ne invii successivamente l'originale;
- c. chiarito che il formulario non è necessario in caso di trasporto di rifiuti presso i centri di raccolta effettuato dal produttore;
- d. microraccolta: specificato che dev'essere effettuata nel termine massimo di 48 ore;
- e. I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui alla legge n.82/1994, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività;

8. Il nuovo articolo 214-ter introduce le condizioni per l'esercizio delle **operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata**, che dovranno essere definite con apposito DM;

9. **Sanzioni:** vengono ridotti gli importi minimi e massimi relativi alle violazioni degli obblighi inerenti il MUD e i registri di carico e scarico, mentre sono aumentati gli importi massimi relativi ai formulari

D.Lgs.116/2020: modifiche alla Parte IV del D. Lgs.152/06 – Imballaggi

1. Modificata la definizione di imballaggio riutilizzabile e inserita la definizione di imballaggio composito
2. Con il nuovo art. 219-bis è introdotta la possibilità di creare sistemi di restituzione cauzionale e di riutilizzo per tutti gli imballaggi, mediante appositi accordi di programma stipulati fra tutti gli operatori economici interessati
3. Rivisti i metodi di calcolo degli obiettivi di recupero e riciclaggio degli imballaggi
4. Il nuovo art. 221-bis prevede la disciplina applicabile per l'istanza di riconoscimento di un sistema autonomo individuale o collettivo



CNA Servizi Forlì-Cesena Società Cooperativa Cons. per azioni | *Sede Legale*
Via Pelacano 29, 47122 Forlì | T. 0543 770111 | F. 0543 770143 | cna@cnafc.it | www.cnafc.it
Cod. Fisc. - P. I.V.A. - R.I. di Forlì-Cesena 01257450401 - R.E.A. di Forlì-Cesena n. 185418
Iscritta all'Albo società cooperative a mutualità prevalente con il n. A108944



**Servizi
Forlì-Cesena**

5. Riscritto l'articolo che prevede i criteri direttivi dei sistemi di gestione che devono ispirarsi a principi di economia circolare favorendo misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti tenuto conto dell'obsolescenza programmata, a incentivare il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre forme di recupero

D.Lgs.118/2020: RAEE – PILE

RAEE

Nel D.Lgs. 49/2014 vengono modificati i seguenti articoli:

- a) 10, riguardante i sistemi collettivi;
- b) 31, riguardante il monitoraggio e le comunicazioni da effettuare da parte di ISPRA e Ministero dell'Ambiente;
- c) Viene inserito il nuovo articolo 24-bis riguardante la gestione di RAEE da fotovoltaico.

PILE

Nel D.Lgs. 188/2008 viene modificato l'articolo 24, riguardante le relazioni da inviare da parte dello Stato alla Commissione Europea.

D.Lgs. 119/2020: modifiche al D.Lgs.209/2003 - Veicoli fuori uso

1. I centri di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso devono dotarsi di sistemi di pesatura dei veicoli in ingresso entro il 31/12/2020. Se non è possibile rispettare tale termine, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può concedere, per un periodo di ulteriori dodici mesi, l'utilizzo di sistemi di pesatura alternativi anche esterni al centro di raccolta;
2. Il registro di entrata ed uscita dei veicoli da tenersi in conformità al D.Lgs. 285/1992 è sostituito dal registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con apposito D.P.R.

D.Lgs 121/2020: modifiche al D.Lgs.36/2003 - Discariche

1. A partire dal 2030 è vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale. I criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale, nonché' un elenco anche non esaustivo dei medesimi, saranno definiti con apposito DM;



CNA Servizi Forlì-Cesena Società Cooperativa Cons. per azioni | *Sede Legale*
Via Pelacano 29, 47122 Forlì | T. 0543 770111 | F. 0543 770143 | cna@cnafc.it | www.cnafc.it
Cod. Fisc. - P. I.V.A. - R.I. di Forlì-Cesena 01257450401 - R.E.A. di Forlì-Cesena n. 185418
Iscritta all'Albo società cooperative a mutualità prevalente con il n. A108944



**Servizi
Forlì-Cesena**

2. Vengono riscritte le caratteristiche dei rifiuti non ammessi in discarica (art.6) ed i criteri per l'ammissibilità in discarica (art.7);
3. La caratterizzazione di base per verificarne l'ammissibilità in discarica rimane a carico del produttore dei rifiuti. Dev'essere effettuata prima del primo conferimento, in occasione di variazioni e comunque almeno una volta l'anno. Per rifiuti non regolarmente prodotti, la caratterizzazione si effettua per singolo lotto.



CNA Servizi Forlì-Cesena Società Cooperativa Cons. per azioni | *Sede Legale*
Via Pelacano 29, 47122 Forlì | T. 0543 770111 | F. 0543 770143 | cna@cnafc.it | www.cnafc.it
Cod. Fisc. - P. I.V.A. - R.I. di Forlì-Cesena 01257450401 - R.E.A. di Forlì-Cesena n. 185418
Iscritta all'Albo società cooperative a mutualità prevalente con il n. A108944